

Trovarisposte

I nostri esperti

I COMMERCIALISTI
Michela Pellicelli
Sergio Sala

dell'Ordine dei commercialisti
ed esperti contabili di Bergamo

IL NOTAIO
Cristina Grassi

del Consiglio notarile di Bergamo

I CONSULENTI DEL LAVORO
Paola Bernardi Locatelli
Chiara Tadini

del Centro studi
Consulenti del lavoro di Bergam

**L'AMMINISTRATORE
DEL CONDOMINIO**
Francesco Cortesi

dello Sportello condominio
Sicet-Cisl di Bergamo

Fisco, c'è il modello «DA1» per chiudere i contenziosi

Passaggio obbligato. Il modulo va presentato entro il 23 gennaio 2017. Chi aderisce paga l'importo residuo senza sanzioni e interessi di mora



Da pochi giorni il Fisco ha messo a disposizione il modello «DA1», passaggio obbligato per chi vuole chiudere in fretta i contenziosi aperti

MARCO CONTI

Equitalia sulla via della chiusura porta con sé la rottamazione delle cartelle esattoriali. Stiamo parlando della Definizione agevolata prevista nell'articolo 6 del decreto legge n. 193/2016, che si applica alle somme dovute a Equitalia tra il 2000 e il 2015 (ma c'è già il via libera per inserire anche l'anno in corso). Chi aderisce pagherà l'importo residuo delle somme inizialmente richieste senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

Da pochi giorni il Fisco ha messo a disposizione il modello «DA1», passaggio obbligato per chi vuole chiudere in fretta i contenziosi aperti. Il «DA1» è scaricabile sul sito web della società di riscossione (www.gruppoequitalia.it), o reperibile presso tutti gli sportelli del gruppo Equitalia, e va presentato entro il 23 gennaio 2017 (ma anche in

questo caso, non si esclude una proroga). Il richiedente deve compilare in ogni sua parte le prime due pagine delle quattro che formano il «DA1» (alle quali si aggiunge la terza pagina, nel caso si deleghi una persona diversa dal richiedente). Fatto ciò, deve consegnarlo agli sportelli di Equitalia presenti sul territorio, oppure inviarlo per e-mail, allegando copia documento di identità, agli indirizzi di posta elettronica (per Bergamo: adesione.lombardia@equitaliariscossione.it) o pec delle direzioni regionali (adesione.lombardia@pec.equitaliariscossione.it).

Nella prima parte del DA1 vanno indicati i dati anagrafici del dichiarante, ovvero l'intestatario delle somme da pagare. Nel caso in cui il dichiarante sia legale rappresentante/titolare/tutore/curatore, oltre ai suoi dati anagrafici, vanno indicati anche quelli della persona/società/ditta/ente/associazione, per cui si chiede la definizione agevolata. È indi-

La rubrica

Come inviare i quesiti agli esperti

Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte, commercialisti, notai, consulenti del lavoro e amministratori di condominio. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386217 o consegnarlo alla sede de «L'Eco di Bergamo» in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail a risposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro.

Commercialisti

RISPOSTA N. 867

Imu, quali tempi per spostare la residenza

Ho acquistato di recente un appartamento nella stessa via dove attualmente abito e risiedo ma con civico differente, attualmente vivo nella proprietà dei miei genitori, quindi quello acquistato è la mia unica proprietà. Poiché il venditore, in attesa di acquistare un nuovo appartamento, resta nella mia proprietà, gratuitamente, con accordo verbale, quanto tempo ho a disposizione per spostare la mia residenza nel civico da me acquistato senza dover pagare l'Imu sulla seconda casa?

— LETTERA FIRMATA

Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione per l'acquisto della prima casa è sufficiente che l'immobile (che non deve avere le caratteristiche di lusso) sia ubicato nello stesso Comune in cui l'acquirente ha la propria residenza o in cui intende stabilirla entro diciotto mesi dalla stipula, oppure nel Comune in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per lavoro, in cui ha sede il datore di lavoro. Gli unici a fare eccezione da questo punto di vista sono i dipendenti delle Forze armate e delle Forze di polizia per i quali non è richiesta la condizione della residenza nel Comune dov'è stato acquistato l'immobile. Oltre alla residenza, sono da considerare altri requisiti, per i quali il contribuente avrà dichiarato nell'atto di acquisto: di non essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l'immobile oggetto dell'acquisto agevolato; di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione, acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa. Posto quindi che lei già risiede nel Comune nulla deve fare, perché non va confuso l'utilizzo diretto con l'agevolazione prima casa per l'acquisto. I problemi si pongono in termini di altre imposte. Infatti se lei volesse detrarre gli interessi passivi dell'eventuale mutuo stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale dovrebbe, entro 12 mesi dall'acquisto, entrare in pieno possesso dell'abitazione e

dimorarci abitualmente. Parimenti se volesse non pagare l'Imu e la Tasi per l'abitazione principale, ora dovute sul presupposto che l'immobile non è da lei utilizzato direttamente.

RISPOSTA N. 868

Col trasferimento all'estero, persi benefit d'acquisto?

Per motivi di lavoro devo trasferirmi all'estero, iscrivendomi all'Aire. Poiché nel 2014 ho comprato un appartamento in Italia, usufruendo di agevolazioni fiscali, che non intendo vendere a seguito del trasferimento, perderò i benefici riconosciuti con l'acquisto? Perderò anche la detrazione d'interessi passivi per il mutuo che continuerò a pagare in Italia?

— LETTERA FIRMATA

I benefici per l'acquisto della prima casa non si perdono per effetto del trasferimento della stessa dopo l'acquisto, purché fino a tale evento l'immobile sia stato utilizzato quale prima casa, avendovi trasferito la propria residenza entro 18 mesi dall'acquisto. Diversamente in caso di cessione dell'immobile prima casa nel quinquennio dall'acquisto vi è la decadenza dalle relative agevolazioni, salvo il caso di riacquisto di altro immobile, entro un anno, con agevolazione prima casa. È in tale ipotesi, infatti, che è prevista la cessazione dal beneficio. Peraltro la legge di stabilità 2016 ha introdotto la possibilità di acquisto di un secondo immobile con le agevolazioni, prevedendo l'obbligo di cessione di quello già posseduto, acquistato sempre con le agevolazioni prima casa, entro 12 mesi. Per quanto riguarda, invece, la possibilità di continuare a detrarre gli interessi passivi relativi al mutuo stipulato per l'acquisto dell'abitazione, la stessa cessa in caso di trasferimento della dimora abituale, a meno che questo non avvenga per motivi di lavoro. In tale ultima ipotesi, si conserva il diritto a detrarre gli interessi passivi sul mutuo per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, anche se la stessa risultasse locata. A tal fine occorre, però, che siano state rispettate tutte le condizioni di legge per fruire della detrazione, ovvero: il trasferimento della dimora abituale nell'immobile deve essere avvenuto entro un anno dall'acquisto, devono permanere le esigenze lavorative che hanno determinato lo spostamento della dimora abituale, il contribuente non deve avere acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale nello Stato estero di residenza (circolare 17/E del 2015).

Notaio

RISPOSTA N. 869

Il testamento olografo può essere contestato?

Vorrei chiedere se il testamento olografo è contestabile facilmente. In caso ne avessi redatto più di uno – l'ultimo sostituisce sempre il precedente – ciò potrebbe essere considerato spia di un atteggiamento volubile? Potrebbe ciò essere usato contro le mie ultime volontà? Questo perché facilmente qualcuno contesterà del mie disposizioni...

– LETTERA FIRMATA

Il testamento olografo è una forma ordinaria di testamento (art. 601 c.c.). Come tale è soggetto alle regole generali in tema di validità e/o impugnabilità dello stesso. Il testamento, qualunque sia la forma usata, è sempre revocabile in tutto o in parte in maniera espressa o tacita. Il testamento posteriore, da Lei evocato, se non revoca in modo espresso i precedenti, annulla di questi soltanto le disposizioni che sono con esso incompatibili. Il testamento olografo, per esser valido, deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore. Determina la sua nullità la mancanza della autografia o della sottoscrizione. Per ogni altro difetto di forma il testamento può essere annullato su istanza di chiunque vi abbia interesse. Sono capaci di disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge. Sono incapaci di testare, tra gli altri, coloro che, pur non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento.

RISPOSTA N. 870

Un parere su un'adozione particolare

Mi sono risposata, non ho figli al contrario di mio marito che ha una figlia. Siamo giovani – siamo entrambi vedovi – stiamo iniziando a parlare di figli nostri ma non vorrei mai creare disparità con la figlia di mio marito. È possibile adottare la bambina da parte mia? La sua esperienza, cosa suggerisce?

– LETTERA FIRMATA

Ad oggi, l'unico strumento idoneo a legalizzare questi tipi di legami è quello della c.d. adozione in casi particolari contenuta negli artt. 44 e segg. della L. 4 maggio 1983 n. 184 come modificata dalla L. n. 149/2001. Detta adozione, richiedibile ove sussistano determinate condizioni come nel caso in esame azionando apposito ricorso presso il Tribunale dei Minorenni, viene detta “in casi particolari” perché consente di superare i limiti propri del procedimento di adozione classico pur sempre nel rispetto del preminente interesse del minore. Quest'ultimo, a

TROVA INCENTIVI

Regione, un bando da 9 milioni per valorizzare il cicloturismo

Quasi 9 milioni di euro per valorizzare il cicloturismo in Lombardia. È la dote finanziaria complessiva stanziata da Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia, tramite un bando pubblicato nei giorni scorsi che prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto. Le proposte progettuali vanno inviate dalle ore 10 del 14 dicembre alle 10 del 27 gennaio 2017. La domanda va presentata con procedura telematica e firmata digitalmente sul sito www.unioncamere-lombardia.it.

Il bando si sviluppa in tre linee: promozione innovativa del cicloturismo in Lombardia (1.722.500 euro di dotazione); infrastrutturazione macro-assi (4.156.500 euro); infrastrutturazione percorsi ciclabili minori (3 milioni di euro).

Per il primo punto possono fare domanda: i partenariati composti da almeno 10 soggetti tra cui Mpmi, guide e accompagnatori turistici, consorzi di promozione turistica e proloco. Ogni soggetto può partecipare ad un solo partenariato.

Contributo fino al 50% dell'investimento ammesso e fino a un massimo di 100 mila per partenariato. L'investimento minimo è 150 mila euro.

Per la seconda linea possono presentare domanda le aggregazioni composte da almeno 10 enti locali lombardi interessati dagli interventi previsti. Ogni ente locale, incluse le forme associative, partecipa ad un solo partenariato. Contributo concesso fino al 50% dell'investimento ammesso, per un massimo di 415.650 euro per partenariato. L'investimento minimo è pari a 600 mila euro.

Per la terza linea può fare domanda l'ente locale lombardo territorialmente competente rispetto all'intervento previsto. I progetti vanno localizzati lungo percorsi ciclabili minori. Il contributo è concesso fino al 50% dell'investimento ammesso e fino ad un massimo di 25 mila euro per partenariato. L'investimento minimo di 50 mila euro. Per info, collegarsi al sito www.regione.lombardia.it e seguire il percorso: bandi – agevolazioni – Bando «Promozione del cicloturismo in Lombardia».

Ma. Co.



seconda dell'età, dovrà essere sentito anche per dare il proprio consenso. Conseguenze dell'adozione sono che il nuovo genitore ha, al pari del coniuge, la responsabilità genitoriale sull'adottato, l'obbligo di mantenerlo, istruirlo ed educarlo così come previsto dalla legge in materia di diritti e doveri verso i figli nascenti dal matrimonio. L'adozione, tuttavia, non attribuisce alcun diritto di successione all'adottante mentre per l'adottato i diritti di successione sono quelli generalmente previsti per i figli nei confronti dei genitori.

Consulenti del lavoro

RISPOSTA N. 871

I metalmeccanici e quelle ferie che variano

Sono un impiegato commerciale di una grossa azienda che opera nel settore metalmeccanico. Confrontandomi con i miei colleghi di ufficio riguardo la maturazione di ferie e permessi abbiamo notato che alcuni di noi maturano più ferie rispetto agli altri. Nello specifico alcuni colleghi maturano 160 ore, altri 168 e altri ancora 200. Potete chiarirci se tale diversa maturazione è legata al diverso livello di inquadramento o al diverso livello retributivo o se è solo un errore formale?

– LETTERA FIRMATA

Il contratto nazionale metalmeccanico Industria prevede che i lavoratori assunti con la qualifica di

impiegati maturino delle ferie suppletive al raggiungimento di determinati requisiti di anzianità aziendale. Nello specifico agli impiegati con anzianità fino a 10 anni spettano 160 ore di ferie annue, a quelli con anzianità superiore ai 10 anni e fino ai 18 anni spettano 168 ore e agli impiegati con anzianità superiore ai 18 anni spettano 200 ore. Pertanto non dovrebbe trattarsi di un errore ma della corretta applicazione del contratto nazionale. Invitiamo pertanto lei e i suoi colleghi a verificare se effettivamente la diversa maturazione di ferie è correttamente legata all'anzianità aziendale.

RISPOSTA N. 872

Indirizzo Pec errato e sanzione da corrispondere

Sono il titolare di un bar e ho alle mie dipendenze 2 ragazzi con un contratto di lavoro a chiamata. Purtroppo, ho saputo per caso da un cliente, che è cambiato l'indirizzo Pec della Direzione provinciale del lavoro a cui inviare le comunicazioni per le chiamate. Io ho utilizzato "intermittente@mailcert.lav.oro.gov.it", e per sicurezza invio tutto anche a "dpl-bergamo@lavoro.gov.it". Per favore mi potreste aggiornare?

– LETTERA FIRMATA

Purtroppo spesso accade che la normativa cambi senza un'adeguata pubblicità. Il suo cliente ha perfettamente ragione, dal 01/06/2015 il ministero del Lavoro ha comunicato che l'indirizzo corretto è:

intermittenti@pec.lavoro.gov.it e, anche se non si differenzia molto da quella da lei utilizzata fino ad ora, le consiglio di provvedere al più presto a prenderne atto. Sfortunatamente, la mail da lei utilizzata non è corretta e le comunicazioni risultano «non inviate». La sanzione amministrativa prevista va da euro 400 ad euro 2400 in relazione a ciascun lavoratore.

Amministratore di condominio

RISPOSTA N.873

Bar rumoroso sotto casa: cosa posso fare?

Abito in città e sotto la mia camera da letto, a circa un metro e mezzo, il bar ha messo un dehor che alle 6,30 mi dà la sveglia tutte le mattine!!

Posso con una riunione straordinaria impedire tutto questo o perlomeno obbligare il proprietario ad allestire questo spazio rumoroso solo dopo le 8 di mattina?

– LETTERA FIRMATA

Il vociere proveniente dai tavolini di bar all'aperto ricade nella categoria del «rumore da vicinato», in quanto provoca disturbo in una sfera di pochi metri, interessando quindi la salute di una o più singole persone divise dalla sorgente del rumore solo da una soletta o da un muro o da una finestra. Essendo un problema di pochi, in condominio esso sarebbe meglio gestibile facendo rispettare eventuali prescrizioni contenute nel regolamento condominiale. In loro assenza, la soluzione migliore è mettersi d'accordo con il responsabile

del rumore, cercando ciascuno di andare incontro, per quanto possibile, alle esigenze della controparte; alcune volte l'accordo potrebbe essere mediato dal consulente acustico del disturbato, che potrebbe effettuare le misurazioni del rumore nell'abitazione del disturbato mostrandole al responsabile del rumore e spiegargli quali sono gli obblighi di legge, anche per evitare una controversia giudiziaria, fastidiosa e costosa per entrambe le parti.

RISPOSTA N. 874

Quelle foglie che cadono nell'altrui scivolo

Abito in una casa singola che confina con uno scivolo. Ora, avendo nel mio giardino alcune piante che essendo in periodo autunnale perdono le foglie queste cadendo alcune vanno a finire sullo scivolo del confinante. Chiarisco che le piante sono a una distanza di 50 centimetri dal confine e sono alte circa tre metri e chiedo se sono tenuto a pulire anche lo scivolo del confinante che si trova 5 metri prima del cancello perciò accessibile ad un eventuale obbligo. Nel caso la distanza fosse insufficiente sono obbligato a pulire?

– LETTERA FIRMATA

Anche se il suo giardino e lo scivolo dei vicini non sono a livello, le piante con fusto fino a 3 metri di altezza e che si diffondono in rami dovrebbero essere piantate a 1,50 metri dal confine di proprietà; secondo il disposto dell'allegato 7 a pagina 26 del Regolamento per la Tutela del Verde Urbano del Comune di Bergamo, e secondo il disposto dell'art. 892 del cc. da applicarsi in via residuale. Questo anche per evitare la proiezione di ombra sul fondo del vicino. Considerando la mancanza delle distanze minime prescritte dalla legge, i vicini potrebbero addirittura richiederle di estirpare tali piante (art. 894 del cc.) o costringerla a tagliare i rami che si protendono sul loro scivolo (art. 896 del cc.). Lei non ha un preciso obbligo di legge di raccogliere le foglie che cadono da tali sue piante sullo scivolo, ma, forse, farlo con discrezione qualche volta può aiutarla a tenersi buoni i vicini.

@Trova Risposte

Ecco come sottoporre le tue domande agli esperti:

- compila questo **coupon** e invialo via **fax** allo **035.386217**
- consegna il **coupon** alla sede de L'Eco di Bergamo Bergamo - Viale Papa Giovanni XXIII, 118
- manda una **mail** a **trovarisposte@eco.bg.it**
- vai su **www.ecodibergamo.it** e clicca sul banner Trovarisposte

Il tuo quesito Rubrica (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

☐ Commercialista ☐ Consulente del lavoro
☐ Notaio ☐ Amministratore di condominio

Dati del lettore

Nome _____ Cognome _____
Indirizzo _____ Città _____
Tel. _____ E-mail _____
Firma _____ ☐ Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto.

Informativa privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'Eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

L'ECO DI BERGAMO